



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

DIREZIONE PATRIMONIO

Allegato A

**REGOLAMENTO per la CONCESSIONE d'USO a TITOLO ONEROSO dei Lotti che
compongono l'Area Attrezzata per Imprese Minori ed Artigiane
nel territorio del Comune di Misilmeri (Pa)**

Art. 1 (Premessa e Generalità)

1. La Provincia Regionale di Palermo, oggi Città Metropolitana di Palermo, nell'ambito delle competenze attribuite dalla legge in materia di costruzioni di infrastrutture, di interesse sovracomunale, di promozione e sostegno della piccola e media impresa e delle attività artigianali, ha realizzato nel territorio del Comune di Misilmeri un'Area Attrezzata per Imprese Minori ed Artigiane costituita da n. 18 Lotti (Capannoni ed Area di pertinenza), da una Palazzina Uffici con retrostante Stand Espositivo, da un Edificio per l'Assistenza, il Ristoro e i Servizi oltre le connesse opere di urbanizzazione primarie (Viabilità Interna, Parcheggi, Piazzole, etc) e secondarie (Impianto Idrico ed Antincendio con RISERVE, Impianto di Illuminazione, Impianto Elettrico Generale di Illuminazione e di Terra, Impianto Fognario, Impianto di Depurazione Reflui Urbani, etc).
2. All'interno della predetta Area Attrezzata possono essere insediate in totale n. 18 Ditte (p.m.i ed artigiane); i rapporti intercorrenti tra Ente Proprietario ed Utente Utilizzatore del singolo lotto (Capannone + Area di Pertinenza) sono regolamentati da Contratti di Concessione d'Uso a Titolo Oneroso.

Art. 2 (Oggetto del Regolamento)

1. Con il presente Regolamento sono definite:

- le Modalità di Concessione dei Lotti;
- i Criteri ed i Corrispettivi dovuti per la Concessione dei Lotti;
- i requisiti e le Caratteristiche che devono possedere le Imprese richiedenti i Lotti;
- i diritti e gli obblighi che nascono in capo al Concessionario;

- le modalità di gestione dell'Area Attrezzata;

Art. 3
(Procedura di Affidamento)

1. All'assegnazione dei singoli Lotti (Capannone + Area di Pertinenza) si procederà mediante apposito Bando ad Evidenza Pubblica, da emanarsi dopo l'approvazione del presente Regolamento da parte del Consiglio Metropolitan.

Art. 4
(Commissione Esaminatrice)

1. Le Imprese che intendono candidarsi all'assegnazione dei Lotti devono presentare istanza di concessione all'Ente proprietario; le Istanze pervenute saranno esaminate da apposita Commissione Esaminatrice, nominata con Decreto del Sindaco Metropolitan, composta:

- dal Dirigente della Direzione Patrimonio con funzioni di Presidente;
- da un Funzionario della Direzione Patrimonio;
- da un Funzionario Tecnico (in assenza da istruttore tecnico) della Direzione Edilizia;
- da un Funzionario della Direzione Advocatura;

2. Le funzioni di Segretario della Commissione vengono svolte da un dipendente della Città Metropolitana nominato dal Presidente della Commissione.

3. La Commissione esaminatrice dura in carica per cinque anni.

4. La Commissione delibera con l'intervento della maggioranza assoluta dei membri che la compongono. Nel caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

5. La Commissione redige un'apposita graduatoria che sarà approvata con D.D. del Dirigente della Direzione Patrimonio.

6. E' ammesso ricorso nel termine di gg. 30 decorrenti dal primo giorno di pubblicazione della graduatoria stessa.

7. La graduatoria avrà validità per un triennio a decorrere dalla data di esecutività della Determinazione di approvazione della stessa.

8. Le sedute della Commissione sono pubbliche.

9. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano, se compatibili, le norme in materia di adunanze e deliberazioni contenute nell'ordinamento degli EE.LL. vigenti in Sicilia.

Art. 5
(Imprese Beneficiarie)

1. Possono presentare istanza per la Concessione d'Uso dei Lotti (Capannone + Area di Pertinenza), tutti gli artigiani, le cooperative e le società di artigiani, regolarmente iscritte, da almeno 24 mesi, presso la Camera di Commercio, oppure da almeno 12 mesi, dalla data di pubblicazione del Bando, nel caso di imprese costituite da giovani sotto i trentasei anni e la cui

quota di partecipazione al capitale sociale superi il 50%, in correlazione alla legge 95/1995 (c.d. Legge per l'imprenditoria giovanile).

2. Nessuna Impresa potrà risultare assegnataria di più di un Lotto, così come pure è vietata la partecipazione ad altra impresa, sotto qualsiasi forma, di soggetti che risultano già assegnatari di Lotti o che hanno partecipazione, sotto qualsiasi forma, in Impresa assegnataria di Lotti.

3. Alle nuove imprese va riservato il 20% dei Lotti resosi disponibili.

4. Le nuove Imprese sono quelle così considerate ai fini delle agevolazioni per l'imprenditoria giovanile.

Art. 6

(Presentazione dell'Istanza)

L'Istanza di concessione, redatta in carta semplice e indirizzata alla Città Metropolitana di Palermo - Direzione Patrimonio - sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa, dovrà essere corredata della seguente documentazione che, ai sensi della normativa vigente, potrà essere prodotta anche in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000:

- Relazione illustrativa, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, ove sia esplicita la motivazione per cui è richiesta la concessione del lotto e che, altresì, descriva dettagliatamente l'attività svolta o da svolgere, la consistenza numerica delle unità lavorative impiegate a tempo indeterminato o determinato nonché quelle presunte da impiegare, i mezzi tecnici, le attrezzature ed i macchinari che l'impresa intende utilizzare nel nuovo impianto produttivo, con la precisazione se già in possesso o meno;
- Visura/Certificato di Iscrizione al Registro delle Imprese e R.E.A. della Camera di Commercio, Industria, Artigianato di data non anteriore a sette giorni, da cui risulti anche espressamente l'assenza di procedure concorsuali;
- Bilanci degli ultimi due esercizi, approvati e pubblicati nel registro imprese;
- Portafoglio ordini, commesse;
- Documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità;
- Documentazione attestante la data di costituzione ed inizio attività dell'impresa non inferiore a mesi 24 dalla data di pubblicazione del Bando. Per le Imprese costituite da giovani sotto i trentasei anni e la cui quota di partecipazione al capitale sociale superi il 50%, la data di inizio attività non deve essere inferiore a 12 mesi (dalla data di pubblicazione del Bando);
- Documentazione attestante la regolarità contributiva nei confronti dei lavoratori presenti in azienda nell'anno precedente la data di presentazione dell'istanza (DURC);
- Documentazione attestante che a carico del legale rappresentante dell'impresa o del titolare di essa e dei soci vi sia assenza di condanne penali e che non sussistano cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al D.Lgs. 159/2011 (Codice antimafia).
- dichiarazione attestante l'assenza di debiti (a qualsiasi titolo) nei confronti della Città Metropolitana di Palermo e/o dell'inesistenza di Piani di Rientro da debito nei confronti dell'Ente;
- dichiarazione di non avere liti pendenti con la Città Metropolitana di Palermo;
- documentazione attestante il possesso dei titoli preferenziali indicati nell'art. 7 del presente Regolamento, ai fini della assegnazione del punteggio;

Art. 7

(Valutazione dei Titoli)

1. La Commissione Esaminatrice farà una valutazione di merito, di ogni singola istanza pervenuta, sulla scorta dell'esame della documentazione posta a corredo.
2. La Commissione, esperita la valutazione di cui al comma precedente, formerà una graduatoria, assegnando, per ogni singola istanza, un punteggio da 1 a 30, sulla scorta dei criteri di cui infra:

- Motivazione della richiesta (Max. Punti 12).

Verranno considerati e valutati i seguenti motivi:

- trasferimento dell'attività per dismissione locali soggetti ad ordinanze di chiusura e/o demolizione dei manufatti, da parte delle competenti autorità, non conseguenti a violazioni di legge perpetrate dall'Impresa istante (Punti 1) ;
- trasferimento dell'attività per sfratto esecutivo, non dovuto a morosità e/o inadempimento contrattuale imputabile, (Punti 1);
- trasferimento per necessità di ampliamento, documentata da dettagliata documentazione progettuale (Punti 2);
- destinazione d'uso dell'immobile attualmente utilizzato in contrasto con le previsioni dello strumento urbanistico vigente PRG. (Punti 1) ;
- attività, insediata nel centro abitato, che effettua lavorazioni inquinanti o particolarmente rumorose (Punti 2);
- attività svolte in locali condotti in affitto (Punti 3);

- Affidabilità e qualificazione produttiva dell'impresa (Max. Punti 10).

Verranno valutati:

- il fatturato dell'ultimo biennio, punti 1 ogni € 200.000,00 - (Max. Punti 2);
- il portafoglio ordini, inteso come contratti d'ordine coperti da apposita polizza fidejussoria di pari importo, per prestazioni non ancora effettuate: punti 1 ogni €.30.000,00 - (Max. Punti 2);
- attività esclusiva o prevalente di produzione (Punti 2);
- attività ad elevato contenuto tecnologico (Punti 1);
- attività ad elevato contenuto artistico (Punti 2);
- attività esclusiva o prevalente di assemblaggio (Punti 1);

Ai fini dell'assegnazione del punteggio, ciascuna attività dichiarata deve essere supportata da idonea e dettagliata comprovante documentazione.

- Dimensioni ed incremento occupazionale dell'impresa (Max. Punti 8).

Verranno valutati come segue:

Occupati	Punti
fino a 3	2
da 4 a 7	4
da 8 a 12	6
oltre 12	8

Ai fini dell'assegnazione del punteggio saranno computati solo quei lavoratori con vincolo contrattuale, alla data di pubblicazione del Bando, della durata minima di mesi 24. Sono considerati "occupati" altresì quei lavoratori titolari di contratto a causa mista secondo le norme vigenti in materia.

Art. 8
(Stesura Graduatoria)

1. La Commissione Esaminatrice, in sede di valutazione delle istanze di concessione, potrà disporre la regolarizzazione di quelle risultanti incomplete, assegnando loro un termine, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 10 giorni, ai sensi dell'art. 101 D. Lgs. 36/2023 (nuovo codice degli appalti) per la presentazione della documentazione richiesta a sanatoria.

2. La Commissione ha facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di richiedere documenti integrativi o nuovi elementi di analisi quando non reputerà sufficienti quelli acquisiti per effettuare una concreta e obiettiva valutazione dei titoli già presentati.

3. Le eventuali osservazioni o controindicazioni saranno poste all'attenzione della commissione esaminatrice che si determinerà entro 15 giorni sull'accoglimento o meno con giudizio insindacabile.

4. Alla fine dell'esame delle istanze e del computo dei punteggi, la Commissione formulerà una graduatoria provvisoria degli aventi diritto.

5. Il contratto di concessione sarà stipulato dopo l'accertamento della esistenza dei presupposti per l'avvio dell'attività nell'Area Artigiana, compreso le verifiche di quanto dichiarato con atto notorio/autocertificazione.

6. Esaurite le fasi precedenti, il Dirigente della Direzione Patrimonio, con propria Determinazione Dirigenziale di approvazione della graduatoria Definitiva, effettuerà l'assegnazione dei lotti dandone immediata comunicazione alle ditte e/o società aventi titolo, seguendo l'ordine della graduatoria approvata e pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi.

7. Il legale rappresentante o il titolare dell'impresa risultata assegnataria, all'atto di comunicazione di assenso, da darsi per iscritto entro gg. 30, dovrà dichiarare di impegnarsi a sottoscrivere ed accettare le modalità e le condizioni contenute nel Contratto di Concessione il cui schema sarà allegato alla comunicazione dell'assegnazione.

8. Decorso infruttuosamente il tempo assegnato, l'istanza si intenderà decaduta e si provvederà alla revoca dell'assegnazione, procedendo contestualmente allo scorrimento della graduatoria.

Art. 9
(Titoli preferenziali)

1. Nel caso di più richiedenti, inseriti in graduatoria a parità di punteggio, la commissione assegnerà la precedenza nell'ordine seguente:

- impresa avente sede legale e operativa nel territorio della Provincia di Palermo;
- impresa con procedura di sfratto esecutivo (non dovuto a morosità e/o inadempienza contrattuale imputabile);
- impresa con più elevato numero di dipendenti alla data di pubblicazione del Bando;
- il titolare di ditte individuali o società artigianali costituite con almeno 1 persona portatore di handicap alla data di pubblicazione del Bando;
- il titolare di ditte individuali o società artigianali costituite da donne in misura non inferiore al 60% alla data di pubblicazione del Bando;
- impresa che ha presentato l'istanza per prima.

Art. 10
(Contratto di Concessione d'Uso)

1. Al fine di regolare i rapporti tra le parti la Concessione d'Uso a titolo Oneroso dei Lotti sarà subordinata alla stipula di apposito Contratto, redatto dall'Ufficio competente, sottoscritto dal Dirigente competente e dal titolare o legale rappresentante della ditta assegnataria.

2. Lo schema di Contratto di Concessione sarà redatto secondo le norme vigenti in materia.

Art. 11

(Condizioni - Divieti)

1. La Concessione d'Uso del Lotto è a titolo oneroso ed il Concessionario sarà tenuto a corrispondere un canone, determinato dall'Ente, che terrà conto, per ogni Lotto concesso, della superficie utile del capannone e dell'estensione dell'area libera di pertinenza.

2. L'utilizzo del Lotto, di proprietà della Città Metropolitana di Palermo, si intende esteso anche al sottosuolo, nei limiti necessari all'esecuzione di opere accessorie eventualmente occorrenti per l'esercizio delle attività produttive.

3. Allo scadere della Concessione, il Concessionario dovrà ripristinare, ove necessario, lo stato dei luoghi interni ed esterni allorché, per necessità, abbia dovuto apportare modifiche regolarmente autorizzate. In ogni caso al termine della concessione, il concessionario dovrà restituire il bene immobile in buone condizioni ed esente da vizi.

4. La Concessione d'Uso sancisce il diritto all'utilizzazione, ai fini dell'attività produttiva, del Lotto con eventuali servizi annessi, nonché al mantenimento ed al godimento del Lotto in favore del Concessionario e dei suoi aventi causa, nei limiti e secondo le modalità fissate nel contratto di concessione d'uso.

5. Non sono consentite, all'interno dell'immobile concesso in uso, attività diverse rispetto a quelle dichiarate nell'istanza di concessione.

6. E' fatto divieto al CONCESSIONARIO di cedere, in tutto o in parte e sotto qualunque forma, ad altri il bene *de quo* o destinarlo ad uso diverso da quello per il quale viene concesso, se non previa eventuale autorizzazione del CONCEDENTE.

Art. 12

(Durata della Concessione d'Uso)

1. La CONCESSIONE d'USO dei lotti avrà la durata di anni 6 (sei) allo scadere dei quali il lotto dovrà essere restituito al Concedente libero e sgombero da persone e cose, in buone condizioni ed esente da vizi.

2. Su esplicita richiesta del CONCESSIONARIO, da inoltrarsi al CONCEDENTE a mezzo lettera raccomandata o pec, con preavviso di almeno 6 mesi dalla scadenza naturale, la concessione potrà essere rinnovata, a insindacabile giudizio dell'Ente, per un ulteriore periodo di anni 6 (sei). L'Ente concedente si riserva il diritto al rinnovo della CONCESSIONE subordinatamente al buon esito della verifica: *i)* del permanere dei requisiti del Concessionario di potere contrarre con la pubblica Amm.ne; *ii)* del buono stato di conservazione del lotto concesso; *iii)* dell'assenza di inadempienze contrattuali.

3. Sarà facoltà del CONCESSIONARIO recedere dal contratto in qualsiasi momento, per gravi e motivate cause, notificando al CONCEDENTE, a mezzo raccomandata o pec, il recesso.

4. La CONCESSIONE decade automaticamente, senza alcun preavviso da parte dell'Ente, nell'ipotesi in cui siano intervenute, dopo la stipulazione del contratto di Concessione d'Uso, variazioni nell'assetto societario del concessionario, o qualora la Prefettura attesti la sussistenza di una delle cause interdittive antimafia, ovvero del tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 14. D.L. 490/1994 a carico di uno dei soggetti previsti dalla lettera b) del comma 3 art. 2 D.P.R.- 3.6.98. n. 252, in conformità con quanto previsto dall'art. 11 del citato decreto, nonché nell'ipotesi in cui

siano disposte dall'Autorità Giudiziaria misure di prevenzione nei confronti dell'impresa e/o dei suoi soci.

5. Il CONCESSIONARIO si obbliga a non porre in essere atti che in modo diretto possano compromettere le finalità per le quali l'insediamento viene realizzato. Esso, inoltre, resta obbligato all'osservanza delle disposizioni contenute nel contratto di Concessione d'Uso.

6. In caso di accertata inosservanza e/o inadempienza contrattuale, il Concessionario decade dalla Concessione ed il Contratto di Concessione è da intendersi risolto.

7. In caso di decadenza e/o di risoluzione anticipata, alla scadenza naturale del contratto di concessione d'uso, le eventuali opere e/o migliorie apportate nel tempo dal concessionario a beneficio del Lotto, saranno acquisite dal CONCEDENTE, senza che il CONCESSIONARIO possa avanzare per esse richieste di indennizzo e/o risarcimento alcuno e senza la possibilità di accampare diritti qualsiasi natura.

Qualora invece le suddette opere e/o migliorie, apportate dal concessionario, non siano ritenute di interesse, o siano state effettuate senza il preventivo consenso dell'Ente concedente, decaduta o risolta la concessione, il Lotto dovrà essere (in ogni caso) restituito al Concedente nello stato *ex ante*, e le opere e/o migliorie dovranno essere rimosse a cura e spese del concessionario, il quale risponderà degli eventuali danni arrecati al lotto oggetto di concessione.

8. Gli altri aspetti contrattuali non previsti espressamente dal presente regolamento saranno regolati, per quanto applicabili, dalle norme vigenti in materia.

Art. 13 (Violazioni)

1. La Città Metropolitana di Palermo si riserva il diritto di disporre, in qualunque momento ed a propria discrezione, visite di accertamento da parte dei propri tecnici, funzionari e dirigenti finalizzate ad accertare il buono stato di conservazione dell'immobile concesso ed il permanere dei requisiti sottesi alla concessione d'uso. In caso di accertati deterioramenti e/o danni, previa debita contestazione, la Città Metropolitana di Palermo, con determina del dirigente competente, potrà procedere alla dichiarazione di decadenza della concessione per fatto e colpa della parte concessionaria.

2. Alla scadenza della Concessione, o in caso di decadenza della CONCESSIONE, l'immobile dovrà riconsegnato alla Città Metropolitana di Palermo libero da persone e/o cose di qualsiasi natura.

3. Ogni aggiunta, modifica, innovazione o cambiamento, che non siano stati regolarmente e preventivamente autorizzati dalla Città Metropolitana di Palermo, comporteranno il ripristino dello stato dei luoghi ed il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1456 del codice Civile.

4. Il CONCESSIONARIO ha diritto all'uso della viabilità interna dell'Area Attrezzata transitandovi con i propri mezzi e permettendone il transito ai propri clienti o a terzi che hanno un interesse reale a recarsi presso la propria attività. E' vietato l'accesso e la circolazione di mezzi di terzi che non hanno un interesse reale ad entrare e circolare all'interno dell'Area Attrezzata e/o che non siano stati espressamente autorizzati dall'Ente proprietario ad entrare e/o ad usare la viabilità interna. Parimenti il CONCESSIONARIO ed i terzi suoi ospiti e/o dipendenti hanno il diritto ad usare temporaneamente i parcheggi interni dell'Area Attrezzata. L'uso deve essere limitato al tempo necessario allo svolgimento dell'attività lavorativa e/o a svolgere l'attività di interesse di terzi, presso la ditta che ne ha motivato l'accesso all'area attrezzata e l'uso del parcheggio.

5. Il CONCESSIONARIO non può ostruire la viabilità occupandola abusivamente con la sosta di mezzi o con il deposito di materiali e/o cose. La sosta temporanea è consentita solo presso i parcheggi individuati all'interno dell'Area Attrezzata dall'apposita segnaletica orizzontale. Soste abusive prolungate nei parcheggi e occupazioni e/o ostruzioni della viabilità sono rigorosamente vietate.

6. Le rilevate violazioni di cui al precedente comma 5, obbligano l'Amministrazione pubblica concedente, dopo previa ammonizione scritta, nell'applicare, in danno al Concessionario, la sanzione pecuniaria pari ad €. 100,00 per la prima violazione rilevata (art. 70 decreto attuativo del C.C. - infrazioni regolamento di condominio). La sanzione in danno al Concessionario può arrivare ad €. 200,00 in caso di accertata recidiva.

7. Le violazioni alle presenti disposizioni comporteranno, oltre l'applicazione della suddetta sanzione pecuniaria, l'azione in danno con il prelievo forzato di mezzi e/o di cose abbandonate ad opera di ditta specializzata, il trasporto presso il deposito e l'addebito di tutti i costi sostenuti ai contravventori.

Art. 14 (Sanzioni)

1. La violazione degli obblighi previsti nel Contratto di Concessione d'Uso, determinerà, in aggiunta alle eventuali sanzioni penali, civili o amministrative previste dalle vigenti disposizioni legislative o regolamentari, anche l'applicazione delle seguenti sanzioni:

a) decadenza del contratto di concessione in uso, qualora:

- l'impresa concessionaria realizzi opere edilizie non autorizzate e/o sostanzialmente difformi da quelle autorizzate;
- nell'impresa concessionaria si verifichino modificazioni all'oggetto dell'attività non supportate dalle autorizzazioni di legge e/o completate negli scopi statuari o nell'oggetto dell'attività aziendale;
- l'impresa concessionaria ponga in essere atti che, direttamente o indirettamente, possano compromettere le finalità pubbliche e sociali per le quali l'insediamento produttivo è stato realizzato;
- il rappresentante legale e/o i soci, il titolare dell'impresa concessionaria incorre in provvedimenti ostativi e/o restrittivi della libertà personale in conformità a quanto disposto dalle vigenti norme per la repressione delle organizzazioni mafiose o criminali.

b) applicazione di una pena pecuniaria rapportata all'importo delle opere abusivamente eseguite o all'entità e gravità delle violazioni commesse.

2. Per la valutazione delle opere contestate la Città Metropolitana di Palermo si avvarrà della consulenza di tecnici interni all'Amministrazione incaricati con apposita nomina.

3. Le sanzioni di cui ai punti a) e b) possono essere cumulabili.

4. La decadenza della concessione e l'ammontare della pena pecuniaria sarà dichiarata con provvedimento Dirigenziale.

Art. 15 (Canone per la Concessione)

1. Il canone per la concessione in uso, già stabilito dalla Città Metropolitana di Palermo, viene determinato con apposita Deliberazione del Consiglio Metropolitan. Il canone dovrà essere versato, in quote mensili anticipate, con il sistema PagoPa disponibile sulla pagina principale del sito istituzionale dell'Ente, aprendo la navigazione e cliccando sulla tendina "Servizi PagoPa" e successivamente sulla tendina dell'elenco denominata "Capannoni Area Attrezzata Misilmeri" compilando l'apposito modulo.

2. Il versamento delle quote mensili anticipate dovrà essere effettuato improrogabilmente entro il giorno cinque di ciascun mese dell'anno di riferimento. In caso di ritardato pagamento della rata di canone, il concessionario sarà tenuto a pagare, in aggiunta alla rata stessa, anche gli interessi di mora nella percentuale prevista dalla legge.

3. Il ritardato pagamento, ove superi il primo mese, oltre la scadenza stabilita per il pagamento della rata mensile, produce di diritto la decadenza del Contratto di Concessione. Conseguentemente il Lotto dovrà essere restituito entro 30 giorni dalla data di notifica della Determinazione Dirigenziale di Presa d'Atto della maturata decadenza.

Art. 16
(Destinazione Risorse)

1. È istituito nel bilancio dell'Ente apposito capitolo destinato a far fronte alle spese di manutenzione dell'Area Artigiana in argomento. In esso confluiranno tutti gli oneri a carico dei concessionari compresi i proventi relativi ai canoni per l'uso dei Lotti.

Art. 17
(Gestione dell'Area Artigiana)

1. L'Area Attrezzata per Imprese Minori ed Artigiane nel Comune di Misilmeri si compone, oltre che dei Lotti (Capannoni ed Area Esterna di Pertinenza) di infrastrutture ed impianti annessi e funzionali alla stessa Area Artigiana ed in particolare di Viabilità Interna e Parcheggi, Alloggio di Presidio Custode, Palazzina Uffici e annessa Sala Esposizione, Palazzina Servizi con Locale Bar, Sala Mensa, Servizi Igienici comuni e Infermeria, Impianto Elettrico Generale e di Illuminazione, Impianto Generale di Terra, Impianto Idrico con Riserva, Impianto Antincendio, Impianto di Depurazione Reflui Urbani. Alla gestione di tali infrastrutture ed Impianti provvede direttamente questo Ente proprietario che è intestatario della fornitura idrica dell'intero complesso nonché della fornitura elettrica che alimenta le aree e i servizi comuni (illuminazione piazzali e parcheggi, impianto antincendio, impianto di pressurizzazione idrica, etc).

2. I concessionari dei singoli lotti, che sono gli utilizzatori e diretti beneficiari della viabilità interna, dei parcheggi, dell'impianto di Illuminazione esterna, dell'Impianto Idrico generale ed Antincendio, nonché del Depuratore Reflui dovranno, in aggiunta al versamento del canone per l'uso del lotto, rimborsare all'Ente concedente ed a semplice richiesta di quest'ultimo, la quota parte allo stesso spettante di tali consumi.

3. La manutenzione ordinaria è a carico dei singoli concessionari dei lotti. La manutenzione straordinaria è di competenza della Città Metropolitana di Palermo che vi provvede autonomamente nel rispetto delle norme che regolano l'esecuzione delle opere pubbliche.

4. Alla fruibilità della Palazzina Servizi con Locale Bar, Sala Mensa, Servizi Igienici Comuni ed Infermeria provvede l'Ente proprietario mediante la stipula di contratti di Concessione d'Uso a Titolo Oneroso con terzi interessati e a seguito di gara ad evidenza pubblica.

5. Alla fruibilità della Palazzina Uffici e della retrostante Sala Esposizione provvede l'Ente proprietario a proprio insindacabile giudizio disponendo l'Uso in Concessione a terzi, anche a titolo oneroso, oltre che per finalità attinenti l'attività imprenditoriale ed artigiana, anche per finalità sociali, culturali, istituzionali e di pubblica utilità.

Art. 18
(Disposizione Varie)

1. Il presente Regolamento troverà applicazione per i Lotti disponibili (non assegnati) alla data della sua entrata in vigore.

2. I contratti in essere dei Lotti, già assegnati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, continueranno a produrre i propri effetti fino alla data della loro naturale scadenza.

Non è previsto un rinnovo dei medesimi e gli occupanti dovranno riconsegnare all'Ente i lotti liberi e vuoti di persone e cose.

3. In ipotesi di cui al superiore punto, la Città Metropolitana di Palermo, espletate le necessarie verifiche e valutazioni, si riserva il diritto insindacabile di concedere all'occupante, il cui contratto sia prossimo alla scadenza, la prelazione alla stipula di un nuovo contratto secondo i dettami del presente regolamento.

4. Per quanto non espressamente richiamato valgono le disposizioni legislative, vigenti in materia, che regolano l'assegnazione in concessione in uso di Lotti, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, in aree attrezzate per insediamenti produttivi.

5. Ai fini della continuità aziendale, qualora nell'attività aziendale ci sia la presenza di familiari ed il titolare, dovesse ritirarsi o collocarsi a riposo, la concessione potrà essere volturata ai propri familiari (intendendosi per familiari esclusivamente il coniuge ed i figli del titolare della concessione).

Art. 19

(Disposizioni Finali)

1. Ogni diversa precedente disposizione disciplinante la materia oggetto del presente Regolamento deve intendersi abrogata.

2. Le disposizioni del presente regolamento decorreranno dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione.